

più come ne possano sortire. È vero che, secondo l'altro alinea, potranno essere chiamati da persona cognita e proba: ma, nel caso che alcuni di essi non avessero nessuna di tali persone che li richiamasse, dovremmo noi lasciare questi giovani per un tempo indeterminato in questo ricovero, il quale, qualunque siasi il nome che gli si dia, o di ergastolo, o di stabilimento di lavoro o di educazione correzionale, sarà pur sempre, per la privazione di libertà a cui sono questi giovani obbligati, una specie di carcere, come è un luogo di punizione?

Bisogna che la legge preveda tutti i casi: io forse non avrò ben concepito lo spirito della legge, eppure ho esaminato le leggi precedenti, le quali avendo stabilito il carcere dell'ergastolo, hanno secondo me lo stesso difetto, che è quello di non determinare il tempo, giunto al quale questi tali che furono costretti ad entrare in questa casa di correzione, che io dico carcere, e che non hanno alcuno che li richiami, possono aver diritto a ricuperare la libertà personale.

Io perciò domando una spiegazione a questo riguardo, riservandomi, all'uopo, la parola allo scopo di tutelare ciò che l'uomo ha di più prezioso, la libertà.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Credo che il termine resti fissato appunto per il tempo in cui i minori avranno imparato un mestiere od una professione; questa è la norma che deve aver presente il tribunale di prima cognizione quando abbia ad ordinare il rilascio; tuttavia, siccome verrebbe così di troppo estesa la facoltà data al tribunale, massimamente ove si trattasse di quei minori i quali assolutamente fossero restii nell'imparare un'arte od una professione, parmi che si potrebbe dire: « pel rilascio o rinvio provvederà sommariamente il tribunale di prima cognizione, in modo però che non possa mai aver luogo la ritenzione nelle case di lavoro oltre il compimento della maggioranza. »

**QUAGLIA**. Io direi oltre i tre anni, perchè questi minori possono entrare negli anni 12 o 14, e l'aspettare sino alla maggioranza mi parrebbe un tempo un po' troppo lungo.

**RATTAZZI**, ministro di grazia e giustizia e reggente il Ministero dell'interno. Questo non è che il *maximum*, perchè tuttavolta che abbiano appresa un'arte o professione, deggiono essere rilasciati; e si è solamente nel caso che questi minori, malgrado ogni sforzo, ricusassero di imparare un'arte od una professione, che la ritenzione loro potrebbe estendersi sino alla maggioranza, ed a me pare che questo non sarebbe un grande inconveniente.

**NAYTANA**. Ho domandato la parola non per protrarre questa discussione, ma perchè credo che in questo capo si debba aggiungere una prescrizione tendente a prevenire i reati.

**PRESIDENTE**. Siccome vedo che parla su di un'altra questione metterò ai voti l'aggiunta proposta, cioè: « in modo che la custodia non possa prolungarsi oltre la maggiore età. »

(La Camera approva.)

Ora il deputato Naytana ha la parola.

**NAYTANA**. Non è perchè abbia a fare osservazione sull'articolo di cui va a terminare la discussione che ho chiesta la parola, ma perchè credo necessario che a questo capo debbano aggiungersi prescrizioni tendenti a prevenire i reati più frequenti e contrari alla pubblica sicurezza.

Prima di tutto noterò che trattando questo primo capo degli oziosi e vagabondi, si sono dall'articolo primo sino al sesto determinati i modi di procedimento sommario precisamente contro gli oziosi, od almeno in essi articoli non si è fatta espressa menzione dei vagabondi. Potrebbe quindi fal-

volta muoversi dubbio sul procedimento da tenersi contro i vagabondi.

È vero che nell'articolo 450 del Codice penale citato nell'articolo primo della legge in discussione sono compresi gli oziosi e vagabondi. Ma siccome sono riferiti separatamente, ed in diversi alinea, si potrebbe, non a torto, argomentare che la prescrizione dell'articolo primo sia ristretta ai soli oziosi espressi nel principio dell'articolo 450, e non estensiva ai vagabondi menzionati nel consecutivo alinea. In ciò si troverebbe pure appoggio nel diritto comune, giusta il quale le sanzioni penali non debbono estendersi oltre i casi per cui sono espressamente concepite, e tanto meno si abbiano a riunire i casi quando la legge li ha già espressamente separati.

È vero altresì che nell'articolo 6 viene considerato il caso della recidività dell'ozioso e del vagabondo, e che in entrambi viene ugualmente e con giusta severità punita. Dal che ben si può dedurre che le prescrizioni dei precedenti articoli riguardano non solo gli oziosi che vi si trovano espressi, ma pur anche ai vagabondi, che, sebbene taciuti, vi sono implicitamente, ed a sufficienza compresi. Ma questa non è che una deduzione ed illazione; ora le deduzioni non sono uguali in tutti ed in tutti i casi, e sono sempre pericolose nell'esecuzione della legge. Ad oggetto quindi d'allontanare ogni dubbio che in proposito possa insorgere, porto opinione che dopo l'articolo 8 abbia ad aggiungersi l'articolo seguente:

« Contro i vagabondi si osserverà lo stesso provvedimento prescritto per gli oziosi negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5. »

Vengo adesso alle aggiunte che stimo necessarie a farsi in questo capo.

Il Codice penale nel capo 3, titolo 8, libro 2 (articolo 450 sino al 466) tratta degli oziosi, vagabondi e mendicanti, ed altre persone sospette; e dopo varie sanzioni penali in riguardo ai medesimi, prescrive che si debbano altresì osservare gli altri provvedimenti particolari sullo stesso oggetto. Indica così e quasi riconosce che questo genere di delinquenti possono eludere il prescritto generale della legge, o che siano meritevoli di altre pene, e d'altre misure oltre quelle dalla medesima legge formulate.

Il potere legislativo e l'esecutivo volendo compiere ciascuno al suo mandato, hanno questo proposto, e quello votato altre volte una legge provvisoria sulla pubblica sicurezza, nella quale si avvisava di riunire e formulare questi provvedimenti. L'esperienza di due anni dimostrò che quella legge non era ancora sufficiente; perciò fu proposta la presente, sulla di cui discussione versiamo. In questa, sebbene più accurata e più provvida, rimane tuttavia non poco affinché si raggiunga quel complemento di provvedimenti cui accenna il Codice penale.

Ed in vero, nel primo capo sono riferite le disposizioni che riguardano agli oziosi e vagabondi; nel secondo tratta dei ladri di campagna, dei sospetti dei medesimi furti, e di pascolo abusivo; nel terzo, degli esercenti alcune professioni; nel quarto e quinto sulla consegna e sorveglianza di certe persone; nel sesto, di disposizioni diverse. Nulla è stato proposto in ordine ai mendicanti ed alle persone sospette, diffamate, cioè, per criimini e delitti, e specialmente grassazioni, estorsioni, furti e truffe.

Pei mendicanti validi ed abituali il Codice penale ha sufficientemente preveduto i casi e comminate le pene. Non così per gl'invalidi, a riguardo dei quali è voto che si formino stabilimenti umanitari, e così si procuri sollievo alla loro misera condizione, e si risparmi agli altri l'aspetto di tante affliggenti calamità. Non insisterò quindi su questo proposito, certo come sono che la nazione ed il Parlamento, come prima